

PDF Eraser Free Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale

internazionale di Lecce con il quale era stata respinta la domanda di protezione internazionale, mentre era stata accolta la domanda della complementare protezione speciale.

Il cittadino straniero chiedeva, quindi, al locale Tribunale di accogliere la domanda di protezione internazionale.

Il Tribunale ha respinto le domande relative alle protezioni maggiori.

Il cittadino straniero ha presentato ricorso per cassazione con tre motivi.

L'Amministrazione, non ritualmente costituita, ha presentato istanza per la partecipazione alla eventuale discussione orale.

Non sono state depositate memorie.

CONSIDERATO CHE:

2.- Nel ricorso sono svolti tre motivi di ricorso.

Il ricorrente riferisce di essere fuggito dal Libano in data 10/07/2015 per sposarsi con [redacted] cosa che non avrebbe potuto fare in Libano perché la consorte era già sposata e aveva un figlio ed inoltre era di religione musulmana in quanto nata da una famiglia seguace dell'Islam salafita; espone di convivere in Italia, oltre che con il figlio [redacted] anche con la moglie e il di lei secondo figlio, [redacted] nato in Libano il [redacted], aggiunge di avere vissuto per un periodo in Svezia, dopo aver lasciato il Libano, e di avere ivi contratto matrimonio e di essere giunto in Italia il 10/06/2021. Deduce che il figlio [redacted] (di cui non vengono indicati i dati anagrafici) attualmente, è privo di cittadinanza e, quindi, è di fatto apolide.

3.- Il primo motivo lamenta la nullità del decreto o del procedimento per violazione del potere dovere officioso del giudice di acquisire informazioni precise e aggiornate documenti rilevanti ai sensi dell'art. 8 c. 3 d.lgs. n. 25/2008 e della dir. 2004/83/CE in ordine alle condizioni di sicurezza del Paese alla luce degli



accadimenti relativi al 2024 e al 2025, riguardanti i bombardamenti dell'esercito israeliano che occupa militarmente una parte del Libano. Il ricorrente sostiene che il Tribunale si è attestato su informazioni che si fermano al 2023, nonostante egli in ricorso avesse riportato notizie giornalistiche dal sito della BBC da cui si evinceva che gli attacchi aerei in Libano di Israele in rappresaglia contro Hamas si erano intensificati a fine di settembre 2024 e vi era stata anche un'invasione via terra del Libano e dal sito National Public Radio del 27/11/2024 che aveva riferito di attacchi aerei israeliani in Libano, circostanze dedotte con le memorie difensive depositate per l'udienza del 10 novembre 2023.

Deduce che, a suo parere, gli ultimi avvenimenti avevano evidenziato la sussistenza del concreto pericolo di subire un danno grave in caso di rientro in Libano, sia per lui che per il figlio disabile.

Il motivo, che attiene al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, è fondato nei sensi che si vanno a precisare perché il percorso argomentativo seguito in primo grado non rispetta i criteri enunciati da questa Corte.

In tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, l'art 14 lett. c) del d.lgs. n. 251 del 2007 non richiede la personalizzazione del rischio e, cioè, che si alleggi una situazione individuale per la quale il conflitto armato riguardi il richiedente, giacché la norma si riferisce all'ipotesi in cui, nella zona di provenienza, vi sia un conflitto armato che genera violenza indiscriminata, di un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, ove rientrasse nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire una minaccia grave alla vita o alla persona (Cass. 7273/2024).



PDF Eraser Free

Questa Corte ha più volte chiarito che, ai fini dell'accertamento della fondatezza o meno di una domanda di protezione internazionale, il giudice del merito è tenuto, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del d.lgs del 28 gennaio 2008, n.25, a un dovere di cooperazione che gli impone di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate e non di formule generiche come il richiamo a non specificate fonti internazionali (Cass. n. 27325/2023, Cass. n. 39954/2021) e che, ove tra la data in cui il ricorso è stato assunto in decisione e la data di pubblicazione della decisione decorra un termine significativo, il giudice è tenuto a prendere in esame anche elementi di prova o fonti di informazione successivi al momento dell'audizione, eventualmente aggiornando la decisione, se non anche riaprendo l'istruttoria, nel rispetto del principio del contraddittorio, in ossequio al diritto dell'Unione e, in particolare, dell'art. 46, par. 3, della direttiva 2013/32/CE, che impone un esame completo e attuale degli elementi di fatto e di diritto dedotti rilevanti per la decisione (Cass. n. 5081/2025; Cass. n. 4526/2025).

Ciò perché, il pericolo di "danno grave" in caso di rimpatrio deve essere considerato in chiave oggettiva, prescindendo dalle ragioni che hanno indotto il richiedente asilo ad emigrare con riferimento all'attualità, restando irrilevante che detto pericolo sia sorto in un momento successivo alla sua partenza, poiché il legislatore ha accolto un concetto di rifugiato "sur place", divenuto tale, cioè, a causa di situazioni sopravvenute nel Paese di origine durante la sua assenza (Cass. n. 2954/2020; Cass. n. 16666/2023; Cass. n. 4041/2024).

Invero, ai fini dell'accertamento della fondatezza di una domanda di protezione internazionale, il giudice di merito non può poggiare la propria valutazione sulla esclusiva base della credibilità



PDF Erpax Free

soggettiva del richiedente, essendo tenuto, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ad un dovere di cooperazione che gli impone di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri/doveri officiosi d'indagine e di acquisizione documentale, peraltro derivanti anche dall'adozione del rito camerale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente asilo che (se non già reperibili in atti nel fascicolo della Commissione territoriale) la Commissione Nazionale sul diritto d'asilo, sulla base dei dati forniti dall'UNHCR, dall'EASO o del Ministero degli esteri, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 cit., fornisce agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.

Ora, l'indicazione delle fonti di cui all'art. 8 cit. non ha carattere esclusivo, ben potendo le informazioni sulle condizioni del Paese estero essere tratte da concorrenti canali di informazione, anche via web, quali ad esempio i siti delle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell'aiuto e della cooperazione internazionale (quali ad esempio Amnesty International e Medici Senza Frontiere), che spesso contengono informazioni dettagliate e aggiornate (cfr. Cass. n. 13449/2019, Cass. n. 26229/2020).

Nel caso in esame, il ricorrente aveva allegato le notizie relative al suo Paese di origine riferite da testate giornalistiche di rilievo internazionale accreditate ed autorevoli: ciò avrebbe dovuto indurre un aggiornamento istruttorio officioso delle fonti da parte del giudice, al fine di procedere ad una disamina all'attualità delle condizioni socio/politiche del Libano in considerazione degli attacchi militari in atto su detto territorio, al fine di verificare se nella zona di provenienza, vi sia un conflitto armato che genera violenza indiscriminata, di un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, ove rientrasse nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe,



PDF Eraser Free

per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire una minaccia grave alla vita o alla persona: la decisione impugnata nemmeno si sofferma su dette circostanze per disattenderne la rilevanza, in palese inosservanza del dovere di cooperazione istruttoria e va, pertanto, cassata.

Va affermato che «In tema di protezione sussidiaria, il pericolo di "danno grave" in caso di rimpatrio deve essere considerato in chiave oggettiva, prescindendo dalle ragioni che hanno indotto il richiedente asilo ad emigrare e con riferimento all'attualità, restando irrilevante che detto pericolo sia sorto in un momento successivo alla sua partenza, poiché il legislatore ha accolto un concetto di rifugiato "sur place", divenuto tale cioè a causa di situazioni sopravvenute nel Paese di origine durante la sua assenza e, a tal fine, ove la situazione di pericolo sia dedotta mediante il rinvio a fonti giornalistiche internazionali autorevoli il giudice è tenuto a prenderle in esame anche se successive al momento dell'audizione, anche riaprendo l'istruttoria, nel rispetto del principio del contraddittorio, in ossequio al diritto dell'Unione e, in particolare, dell'art. 46, par. 3, della direttiva 2013/32/CE, che impone un esame completo e attuale degli elementi di fatto e di diritto dedotti rilevanti per la decisione».

4.- Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art.6, comma 2, del d.lgs. n. 25/2008 per aver omesso ogni valutazione in merito alla protezione internazionale per il figlio minore disabile.

Il motivo è assorbito, in ragione dell'accoglimento del primo motivo.

5.- Con il terzo motivo il ricorrente critica la decisione impugnata, laddove non ha riconosciuto lo status di rifugiato: deduce il difetto di motivazione e l'omesso esame di un fatto decisivo che individua nel rischio che egli correrebbe in caso di rientro in Libano, a seguito della conversione religiosa della moglie, della decisione di questa di lasciare il proprio coniuge,



PDF Eraser Free

senza preventivo accordo, sposando un uomo di altra religione, circostanze ritenute lesive dell'onere delle famiglie coinvolte e della dignità dell'ex coniuge ponendolo a rischio di essere ucciso.

Il motivo è infondato.

La valutazione è stata espressa in modo adeguato e scevro da criticità argomentative da parte del Tribunale e non risulta alcun omesso esame di fatti decisivi, che risultano, di contro, apprezzati dal Tribunale anche se in maniera diversa da quella auspicata dal ricorrente.

Il Tribunale ha affermato che quanto narrato dal richiedente non attiene manifestamente a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e, pertanto, non sono configurabili i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall'art. 1 lett. A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del D.lgs. 251/2007. Pur avendo ritenuto credibili le dichiarazioni concernenti la nazionalità e il luogo di provenienza del ricorrente, non ha ritenuto attendibile la narrazione circa le ragioni dell'allontanamento dal Paese. Ha rimarcato che il racconto era intriso di contraddizioni e di elementi vaghi e generici ed ha ritenuto inverosimili le circostanze in ragione delle quali ha dedotto di temere di essere ucciso in caso di rientro in patria a seguito della relazione intrapresa con una donna già sposata e musulmana, temendo anche conseguenze ascrivibili al marito della donna che inizialmente aveva posto un rifiuto al divorzio. Il Tribunale ha rimarcato, con adeguata motivazione, il notevole il notevole lasso di tempo decorso da quando il ricorrente aveva lasciato il suo paese e la circostanza che non erano stati riferiti atti di persecuzione posti in essere nei suoi confronti e nei confronti della sua famiglia di origine da parte del marito della donna, di guisa che la censura si rivela infondata.



PDF Eraser Free

In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo ed infondato il terzo; il decreto impugnato va cassato nei limiti dell'accoglimento con rinvio al Tribunale di Lecce in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi esposti e la statuizione sulle spese anche del grado di legittimità.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

- Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbe il secondo e rigetta il terzo; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Lecce in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità;

- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 4 novembre 2025.

La Presidente

Maria Acierno

